

CAMPEGGI e BIVACCHI

su Tour du Mont-Blanc

REGOLAMENTO DELLE COMUNITÀ ITALIANE

*

Divieto di accamparsi nel territorio della Valle d'Aosta / Italia

Legge regionale n. 8 del 24 giugno 2002,

la regolamentazione dei centri di accoglienza all'aperto, le disposizioni sul turismo itinerante e l'abrogazione della legge regionale n. 34 del 22 luglio 1980. (*) (***)

(OO n. 31 del 23 luglio 2002)

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CAMPO OCCASIONALE

Art. 19

(Campi casuali e campi mobili)

1. campi occasionali organizzate dalle scuole o organizzazioni no-profit con lo scopo di raggiungere i propri oggetti possono essere autorizzati, per quarantotto ore al massimo, in luoghi dove non c'è un riparo aperto aria e, in ogni caso, in località ad almeno 500 metri dallo stabilimento aperto più vicino.
2. I campi mobili organizzati esclusivamente a beneficio dei loro membri, istituzioni o organizzazioni senza scopo di lucro al fine di raggiungere i propri oggetti possono anche essere autorizzati per 60 giorni al massimo, a terra, pubblico o privato, facilmente accessibile ai veicoli e dotata delle attrezzature necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni igieniche e sanitarie e la protezione della salute pubblica.
3. Il trustee autorizza campi occasionali e campi mobili nel primo e secondo comma del presente articolo dopo aver sentito la struttura regionale competente in servitù idroelettriche e l'autorità sanitaria locale in termini di sicurezza del settore prescelto .
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai bivacchi montani installati a più di 2.500 metri sul livello del mare.

Art. 20

(divieti)

1. Ad eccezione dei casi di cui all'art. 19 di questa legge, tutte le forme di parcheggio o di accampamento sono proibite, anche per periodi inferiori alle ventiquattro ore.

Art. 21

(Sanzioni)

Chiunque non si attenga alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 19 e art. 20 di questa legge è passibile di una multa da 300 a 1.700 €.
